



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO
DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

INDICE

- ART. 1** INDIZIONE DELLE ELEZIONI
- ART. 2** ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
- ART. 3** COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
- ART. 4** PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE
- ART. 5** OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE
- ART. 6** ACCESSO AL SEGGIO
- ART. 7** OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- ART. 8** COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
- ART. 9** PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI
- ART. 10** PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
- ART. 11** ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI
- ART. 12** QUORUM
- ART. 13** NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente nel Consiglio di Amministrazione sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, e rese note:
 - a) mediante affissione del relativo avviso elettorale all'albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;
 - b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
 - c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.
2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei docenti e le modalità delle elezioni.

ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Per l'elezione delle rappresentanze del personale docente nel Consiglio di Amministrazione dell'Università l'elettorato attivo spetta:
 - a) Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di prima fascia:
 - a1) professori ordinari, straordinari e fuori ruolo, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
 - b) Per l'elezione dei rappresentanti dei professori di seconda fascia:
 - b1) Professori associati (confermati e non confermati);
 - b2) incaricati stabilizzati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 1.10.1973 n. 580 convertito nella legge 30.11.1973 n. 766 e successive modificazioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;;
 - c) Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della L. 341/90 e della L. 370/99:
 - c1) ricercatori (confermati e non confermati) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80, della l. n. 341/90 e della l. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;
 - c2) assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. L'elettorato passivo spetta ai docenti delle categorie a1) b1) e c1) che abbiano già optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno.
3. Dall'elettorato passivo sono esclusi coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80.
4. Sono altresì esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.
5. La carica di membro eletto negli organi dell'Università è incompatibile con quella di membro eletto negli organi degli Atenei Federati (art. 24 comma 2 dello Statuto).
6. La carica di componente eletto del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico. In caso di doppia elezione l'interessato dovrà esercitare l'opzione per uno dei due organismi e, in quello per il quale non avrà esercitato l'opzione, sarà sostituito, dal primo dei non eletti dello stesso collegio elettorale, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti.

7. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive (art. 12 Statuto)
8. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.
9. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati direttamente dall'interessato o da un suo delegato presso l'Ufficio Procedimenti Elettorali nelle ore di ufficio. Sulle stesse decide nei sette giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.
10. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte nel presente articolo, il sesto giorno che precede il primo giorno di votazione.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio è composto da un Dirigente dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da n. 8 unità di personale tecnico amministrativo dell'Università ed è nominato dal Direttore Amministrativo.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE

1. Le candidature debbono essere presentate entro il quindicesimo giorno che precede il primo giorno di votazione con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l'Ufficio Elettorale, ad un delegato del Rettore.
2. Di dette candidature si darà pubblicità:
 - a) mediante trasmissione, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell'avviso elettorale nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per fascia e disposti in ordine alfabetico;
 - b) mediante pubblicazione dell'avviso di cui al punto a) sul sito web dell'Università;
 - c) mediante trasmissione dell'avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato.
3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede il primo giorno di votazione.

ART. 5 - OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione, il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.
2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.
3. Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.

4. Alle ore 7,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
5. La procedura elettorale da seguire è la seguente:
 - a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;
 - b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;
 - c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;
 - d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati per l'elezione in corso e, nell'ipotesi di diverse votazioni concomitanti, l'elezione a cui si riferisce detta lista. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca. Non è consentita l'espressione di voto per coloro che non risultano inseriti nell'elenco delle candidature presentate;
 - e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore esplicita conferma della propria volontà; dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.
6. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.
7. Una apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati costituiscono parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.
8. Il seggio è aperto per dieci giorni effettivi con il seguente orario: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato e l'ultimo giorno di votazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
9. La Commissione di Seggio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.

ART. 6 - ACCESSO AL SEGGIO

Al seggio possono accedere gli elettori iscritti, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.

ART. 7 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La Commissione di Seggio sovrintende alle operazioni di scrutinio.
2. Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 23 dello Statuto, si dà inizio al computo dei voti e viene redatto processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine si trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale, compresi i tabulati della stampante di seggio riportanti gli esiti delle operazioni di scrutinio.

3. Il Presidente del seggio può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.

ART. 8 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Per le elezioni del personale docente nel Consiglio di Amministrazione è incaricata la stessa Commissione Elettorale Centrale che procede agli accertamenti relativi alle componenti elettive del personale docente nel Senato Accademico, composta da:
 - Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente;
 - Due professori associati o ricercatori;
 - Due funzionari amministrativi dell'Università.
2. Essa rimane in carica per un triennio dalla data di nomina.
3. La Ripartizione Affari Generali fornisce un congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria.
4. La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.
6. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti in relazione ai rappresentanti da eleggere. A parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità di ruolo; a parità di questa risulta eletto il più anziano di età.
7. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni perché sia conservato per la durata in carica degli organi eletti.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni.
2. Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente della Commissione di Seggio.
3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 10- PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.
2. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive

ART. 11 - ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

1. L'inizio del mandato coincide con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di elettore passivo, il rappresentante del personale docente è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell'ultimo degli eletti
3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e possono essere rieletti una sola volta.
4. In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del docente che cessa dal suo incarico, si procede all'indizione di nuove elezioni. In questo caso il seggio rimane aperto per cinque giorni, con l'orario previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 12 - QUORUM

Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% degli aventi diritto al voto - previsto dall'art. 23, comma 1, dello Statuto - le votazioni sono ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non raggiungimento del quorum, la rappresentanza di categoria mancherà per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.